



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

al sig. Presidente del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it

OGGETTO: sospensione cautelare delle elezioni degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Effetti sulle elezioni del Consiglio nazionale fissate per il 12 gennaio 2022. Valutazioni.

Rif. prot. DAG n. 211093.E del 21 ottobre 2021, n. 215644.E. del 27 ottobre 2021, n. 216420.E. del 28 ottobre 2021, n. 221083.E del 4 novembre 2021 e n. 220223.E del 4 novembre 2021.

Nell'ultimo periodo numerosi Consigli dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, segnatamente quelli di Milano, Bari e Napoli e, da ultimo, codesto stesso Consiglio nazionale hanno rappresentato l'esigenza, peraltro diffusa in seno all'intera categoria, di ricevere indicazioni in merito alla prosecuzione o meno dell'iter procedimentale già avviato per il rinnovo del Consiglio nazionale in previsione della scadenza del termine per il deposito delle liste presso questo Ufficio entro il 13 novembre *p.v.*, tenuto conto dell'orientamento, sinora invalso presso questa amministrazione vigilante, secondo cui il rinnovo delle cariche consiliari nazionali debba essere espressione dei nuovi ordini territoriali, le cui elezioni, tuttavia, sono state sospese in via cautelare con ordinanza del Tar Lazio in data 16 ottobre 2021.

Orbene, con riferimento alla questione di cui all'oggetto, vale ribadire che il meccanismo elettivo delineato dall'art. 25 del d. lgs. n. 139/2005, fondato su gradi successivi e concatenati di rappresentatività, sul piano territoriale e sul successivo piano nazionale, implica la necessità che l'elezione del Consiglio nazionale - in quanto di secondo grado - avvenga fisiologicamente in un

momento successivo a quelle degli organi territoriali, sì da garantire che il predetto Consiglio nazionale sia espressione di Consigli territoriali pienamente legittimati e, dunque, rinnovati.

Invero, al fine di garantire una doverosa valorizzazione delle esigenze di rappresentatività della categoria è logico procedere con l'elezione del nuovo Consiglio nazionale solo a seguito del rinnovo dei Consigli degli ordini costituiti all'esito delle nuove elezioni, sicché l'organo rappresentativo nazionale possa costituire la fedele rappresentazione della nuova composizione degli organi territoriali.

La soluzione interpretativa secondo cui la competenza a eleggere il nuovo Consiglio nazionale debba essere riconosciuta ai neoeletti Consigli degli ordini è stata avallata in sede consultiva anche dal Consiglio di Stato, Sez. II, ad. 12 ottobre 2016, affare n. 187/2016, nella quale è stato ritenuto che per non generare "distorsioni" nel sistema della rappresentatività la data delle elezioni del Consiglio nazionale dovesse essere differita, in modo da assicurare che ad eleggerlo fossero i Consigli territoriali rinnovati e regolarmente insediati.

In effetti, trattandosi di una elezione di secondo grado, affidata all'espressione di voto dei Consigli territoriali, restando immutata la platea degli elettori, l'esito dell'elezione potrebbe replicare quello precedente, con indebito consolidamento della composizione degli organi nazionali in carica: facendo leva su questo argomento, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su un quesito del Ministero della giustizia proprio in materia di elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine territoriali, ha convenuto che le elezioni del Consiglio nazionale andassero differite per consentire l'avvicendamento delle cariche consiliari locali.

Si tratta, peraltro, della stessa conclusione già da tempo raggiunta da questa Direzione generale nel fornire riscontro a codesto Consiglio (rif. prot. DAG n. 58230.U del 31 marzo 2016 e prot. DAG n. 24527.U del 4 febbraio 2021).


Pertanto, al fine di ovviare alle criticità testé rappresentate, questo Ministero ritiene, in riscontro alle richieste di cui all'oggetto, che la data di convocazione dei Consigli territoriali degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per le elezioni del Consiglio nazionale debba essere differita dal 12 gennaio 2022 a una data, ancora da stabilire, orientativamente da collocarsi entro la fine del mese di febbraio 2022, allorquando, con ragionevole probabilità, sarà stata completata la procedura elettorale per il rinnovo dei Consigli territoriali.

Tanto premesso, si richiede a codesto Consiglio nazionale di volere esprimere, con cortese urgenza, il proprio parere riguardo alla possibile collocazione temporale del disponendo differimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d. lgs. n. 139/2005, di guisa da consentire in tempi celeri l'adozione del relativo decreto della signora Ministra, con preghiera di - contestuale - diffusione della presente nota a tutti i Consigli territoriali.

Cordiali saluti.

Roma, 8 novembre 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo



CNDCEC - CNDCEC

Prot. 12793 del 09/11/2021 - Entrata

Firmatari: **Ministero della Giustizia (4915525198047132253)**

Impronta informatica: *f4898c61cb74838ff17d5c2a928fc86337027d456cad9d2104dbdb4f5a170e16*

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente